

PROPOSTE DI MODIFICA AL D.LGS. 139/2005

Relazione illustrativa

Premessa

L'effettiva applicazione del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, recante l'ordinamento delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile, ha evidenziato negli anni numerose carenze, rendendone necessaria e improcrastinabile la revisione.

Sulla scorta di tale considerazione, il CNDCEC ha affrontato le principali criticità del Decreto, ponendo in essere alcuni interventi di mero adeguamento, consistenti per lo più nella trasposizione di previsioni normative sopravvenute che impattano sull'ordinamento professionale, e altri, più significativi, di modifica vera e propria dell'assetto normativo vigente. Lo scorso maggio il CNDCEC ha posto in pubblica consultazione tra gli Ordini territoriali una proposta di modifica del Decreto, diffondendo un testo parzialmente emendato e demandando ad un questionario il compito di raccogliere le opinioni in merito ad alcuni nodi particolarmente problematici, rinviando la stesura della relativa parte del testo all'esito della consultazione.

Il contenuto dei documenti diffusi è stato lungamente discusso anche nel corso dell'assemblea dei presidenti dello scorso 4 luglio.

Preso atto delle osservazioni pervenute e di quanto esposto nella citata assemblea, il testo del Decreto è stato nuovamente emendato secondo quanto sinteticamente illustrato nel prosieguo.

Oggetto della professione

Rientra senz'altro tra gli interventi di manutenzione ordinaria l'ampliamento delle attività che costituiscono l'oggetto della professione di cui all'art. 1 del Decreto. Il "catalogo" è stato arricchito mediante l'inserimento di tutte quelle attività previste da provvedimenti normativi successivi al 2005: dal deposito dell'atto di trasferimento delle quote di s.r.l. di cui all'art. 2470, co. 2, c.c. (art. 36, co. 1-bis, l. 133/2008) agli incarichi previsti dagli artt. 67, co. 3, lett. d), 124, 160, 161, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies, 186-bis della legge fallimentare e a quelli in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla l. 3/2012, nonché alla mediazione di cui al d.lgs. 28/2010.

Il processo di modernizzazione della professione passa anche attraverso la revisione di competenze non propriamente attuali (ad es. i regolamenti di avarie) e l'introduzione di nuove competenze, quali la certificazione e/o l'attestazione dei flussi di dati digitali, ovvero la ratifica di competenze già riconosciute *ex lege*, quali l'attività di consulenza e assistenza in materia di lavoro.

Da ultimo, ma non certo per importanza, preso atto delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, dalle quali emerge chiaramente un orientamento volto a ritenere punibile sotto il profilo penale l'esercizio di attività elencate dal d.lgs. 139/2005 da parte di soggetti non iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'art. 1 sancisce l'esistenza di un'esclusiva a favore degli stessi per lo svolgimento delle attività relative alla redazione dei bilanci societari, nonché all'analisi, certificazione, consulenza e/o all'attestazione contabile, amministrativa o fiscale, relativamente ai flussi di dati digitali.

Nel documento "Proposte di discussione per la riforma dell'Ordinamento professionale", trasmesso unitamente al testo emendato, si ipotizza, infine, di riclassificare le competenze tecniche riconosciute agli iscritti nella sezione A dell'albo in base alle dieci aree di specializzazione previste nel progetto SAF del CNDCEC.

Incompatibilità con l'esercizio della professione

Strettamente connesso all'oggetto della professione è il discorso sull'incompatibilità: in tal caso si è resa necessaria la revisione sostanziale di una norma, l'art. 4 del Decreto, le cui maglie sono divenute effettivamente troppo stringenti per una professione al passo con i tempi. In particolare, il testo proposto è finalizzato, da un lato, alla riduzione delle fattispecie che danno luogo ad incompatibilità con l'obiettivo di ampliare la sfera delle attività esercitabili, escludendo

solo quelle che compromettono l'indipendenza del professionista e quelle che ne possono comportare la fallibilità; e, dall'altro, alla individuazione dei limiti precisi di impiego delle società di servizi - che possono essere esclusivamente strumentali o ausiliarie all'esercizio della professione - al fine di evitarne l'utilizzo improprio per lo svolgimento dell'attività professionale.

Nel documento "Proposte di discussione per la riforma dell'Ordinamento professionale" si suggerisce in alternativa di può superare il concetto di fallibilità, rendendo compatibili con l'esercizio della professione anche l'assunzione della carica di imprenditore individuale, nonché di socio illimitatamente responsabile di società di persone e di escluderla esclusivamente al di sotto di una certa soglia tra volume d'affari dell'attività d'impresa e reddito professionale. Detto principio potrebbe trovare applicazione anche nei confronti del socio amministratore di società di capitali.

Ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri, dei consiglieri di disciplina e dei revisori territoriali nonché dei consiglieri, dei consiglieri di disciplina e dei revisori nazionali

Per i componenti degli organi territoriali e per quelli nazionali accanto alle tradizionali situazioni di incompatibilità sono state previste anche specifiche ipotesi di ineleggibilità.

In particolare, non sono compatibili con la carica di consigliere dell'Ordine locale (art. 16, co. 5) la carica di giudice tributario, nonché quella di componente:

- a) del Consiglio Nazionale e del Consiglio nazionale di disciplina;
- b) del Consiglio di disciplina territoriale;
- c) degli organi direttivi delle Casse di previdenza;
- d) dei Consigli territoriali e nazionali di altre professioni regolamentate;
- e) degli organi direttivi delle associazioni non ordinistiche di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Nel caso siano assunte cariche incompatibili sarà necessario optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.

Inoltre, non sono eleggibili al Consiglio dell'Ordine i componenti del Consiglio di disciplina territoriale uscente (art. 9, co. 5).

Specularmente è incompatibile la carica di componente di consigliere di disciplina territoriale con quella di consigliere dell'Ordine (art. 24-bis, co. 6). Sono inoltre ineleggibili alla carica di consigliere di disciplina territoriale i candidati nelle liste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine in carica nonché i componenti del Consiglio dell'Ordine uscente (art. 24-bis, co. 6)

Le cause di incompatibilità previste per i componenti del Consiglio dell'Ordine si applicano anche ai componenti del Consiglio Nazionale.

Innovando radicalmente, il testo proposto estende le previsioni in materia di ineleggibilità anche al Collegio dei revisori dell'Ordine territoriale, *in primis* applicando ai revisori le ipotesi di ineleggibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 c.c. (intendendosi per amministratori i consiglieri dell'Ordine), ma anche chiarendo che l'incarico di revisione non può essere esercitato dai componenti del Consiglio dell'Ordine e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina (art. 24, co. 6). Viene poi opportunamente stabilito che i revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ordine o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. Le medesime disposizioni, con gli opportuni adattamenti, trovano applicazione anche nei confronti del Collegio dei revisori del Consiglio nazionale.

Le previsioni codicistiche vengono inoltre mutate con riferimento alla partecipazione dei revisori ai lavori del Consiglio dell'Ordine territoriale: il testo emendato dispone, infatti, che il Collegio dei revisori o il revisore unico assistono ai lavori del Consiglio dell'Ordine e dell'assemblea degli iscritti. La previsione è riproposta anche con riferimento al Collegio dei revisori, il quale "assiste" ai lavori del Consiglio nazionale.

Consigli degli Ordini territoriali

Il *restyling* del D.Lgs. 139/2005 passa anche attraverso la revisione del sistema ordinistico locale e nazionale, resasi necessaria a causa delle numerose novità intercorse nel tempo.

Con riferimento agli Ordini territoriali, nel testo proposto scompare innanzi tutto il secondo comma dell'art. 7, che prevede in ogni caso la costituzione di un Ordine territoriale presso ogni capoluogo di provincia; la modifica è ispirata all'esigenza di ricollegare gli Ordini territoriali esclusivamente ai circondari dei tribunali.

Viene inoltre ammodernato l'elenco delle attribuzioni degli Ordini recato dall'art. 12: oltre a curare l'aggiornamento dell'albo, essi devono comunicare in tempestivamente al Consiglio nazionale le variazioni apportate "per via telematica". Anche le modalità di vigilanza sulla condotta degli iscritti richiedono un adattamento, attesa la creazione dei Consigli di disciplina territoriali a seguito della riforma degli ordinamenti professionali di cui al DPR 137/2012. Così, si prevede espressamente l'immediata trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale degli atti relativi alle violazioni di rilevanza disciplinare (ex art. 49, co. 1) di cui l'Ordine sia venuto a conoscenza; e ancor prima, in relazione alla nomina dei Consigli di disciplina, la predisposizione dell'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi con modalità tali che al genere meno rappresentato debba essere attribuita una quota non inferiore a un terzo dei candidati. Nell'ambito della formazione professionale viene introdotta la possibilità per gli Ordini territoriali di attribuire direttamente crediti formativi ai propri eventi di aggiornamento e formazione professionale (lasciando al Consiglio Nazionale il solo accreditamento degli eventi di aggiornamento e formazione organizzati dai soggetti autorizzati), precisando al contempo il carattere non commerciale e non lucrativo dell'attività di formazione svolta dagli Ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. Infine, viene specificata espressamente l'incombenza relativa alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Le riflessioni in merito agli Ordini territoriali si estendono alle modalità elettive dei medesimi, proponendo una sostanziale revisione dell'art. 21 a partire dalla composizione delle liste, che devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di tre unità (e non di cinque come nel testo attualmente vigente) e rispettare l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato venga attribuita una quota non inferiore a un terzo dei candidati. Dirimendo un'annosa questione, il testo proposto vieta sia il voto per delega che quello per corrispondenza.

L'esperienza maturata sul campo suggerisce altresì un ripensamento dell'attuale sistema di attribuzione di un quinto dei seggi alla lista di minoranza, che nel testo proposto viene subordinato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 20% dei voti validamente espressi, al di sotto della quale tutti i seggi sono attribuiti alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi. Seguendo il medesimo ragionamento, al superamento della soglia del 40% alla lista di minoranza vengono attribuiti i due quinti dei seggi.

Recependo alcuni dei suggerimenti pervenuti è parso utile escludere lo scioglimento di diritto del Consiglio dell'Ordine nel caso di morte del Presidente. In tal caso alla sostituzione dello stesso si provvederà con il primo dei non eletti della lista risultata vincente ed il nuovo Presidente sarà nominato dal Consiglio, che lo eleggerà tra i membri in carica.

Nel documento "Proposte di discussione per la riforma dell'Ordinamento professionale" si suggerisce di eliminare definitivamente ogni dubbio residuo in merito al numero dei mandati che ciascun consigliere e il presidente dell'Ordine territoriale possono svolgere, indicando due proposte alternative.

Nello stesso documento, considerata la eterogeneità delle varie proposte pervenute al CNDCEC, si rimette alla valutazione degli Ordini territoriali anche l'opportunità di un superamento del sistema delle liste e di un ritorno al sistema proporzionale basato su candidature individuali.

Consigli di disciplina territoriali

Ai Consigli di disciplina territoriali sono dedicati i nuovi artt. 24-bis e 24-ter, che in gran parte trasfondono nel testo normativo il contenuto delle disposizioni già adottate in via regolamentare in attuazione dell'art. 8 del DPR 137/2012.

Rispetto al testo posto in pubblica consultazione, raccogliendo le osservazioni formulate da più parti in merito all'esiguo numero di componenti dei consigli di disciplina proposto, si è ritenuto opportuno ripensare alla composizione numerica dei Consigli di disciplina e dei collegi. In particolare, si è previsto che i consigli di disciplina territoriali siano composti da

- a) cinque componenti effettivi più due supplenti se gli iscritti non superano il numero di 1.000;
- b) dieci componenti effettivi più due supplenti se gli iscritti superano il numero di 1.000 ma non superano il numero di 5.000;

c) quindici componenti effettivi più due supplenti se gli iscritti superano il numero di 5.000; e che i collegi di disciplina siano formati da cinque componenti.

Assemblea dei Presidenti

Del tutto nuova è la previsione inserita nell'art. 24-quater, che di fatto riconosce legislativamente l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali e ne disciplina il funzionamento e le competenze.

All'Assemblea, che deve essere convocata almeno due volte all'anno dal Presidente del CNDCEC, partecipano i Presidenti di tutti gli Ordini, ovvero i Vicepresidenti e, solo in caso di impedimento di entrambi, un membro del Consiglio munito di delega scritta. Risolvendo anche in questo caso una *vexata quaestio*, l'art. 24-quater dispone che l'Assemblea approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio Nazionale, ma anche i compensi dei componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori nazionale e del Consiglio di disciplina nazionale, esprimendo inoltre il proprio parere su tutti gli argomenti che il Consiglio stesso ritenga di sottoporle. Circa le modalità di esercizio del voto (palese) da parte di ciascun Presidente, l'equilibrio sostanziale viene conservato richiamando il principio sancito dal successivo art. 25, co. 9, che disciplina l'attribuzione dei pesi elettorali ai Consigli degli Ordini in occasione dell'elezione del Consiglio Nazionale (a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, ed un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre). Il voto resta segreto per l'elezione del Collegio dei Revisori nazionale, in occasione della quale vale invece il principio del voto per teste, di talché ciascun Presidente esprime un solo voto a prescindere dal numero di iscritti all'Ordine.

Raccogliendo le osservazioni formulate dagli Ordini, nel testo proposto è stato inserito il quorum costitutivo dell'assemblea, prevedendo che la stessa è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

Il Consiglio Nazionale

Tra le modifiche dell'ordinamento professionale suggerite dal CNDCEC non mancano alcune proposte in merito alla *governance* nazionale. Ponendo riparo ad una non chiarissima formulazione della norma vigente, al quinto comma dell'art. 25 viene specificato che l'elezione del Consiglio nazionale compete ai Consigli degli Ordini neoeletti, che esercitano l'elettorato attivo almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.

Anche la durata in carica dei membri del Consiglio nazionale di cui all'art. 25, co. 13, è oggetto di chiarimenti: in dettaglio, ferma restando la durata della carica, pari a quattro anni, nonché la possibilità di rinnovare il mandato per una sola volta consecutiva, viene precisato che il terzo mandato consecutivo è possibile esclusivamente se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie e dai casi previsti dall'art. 27, co. 6. Quest'ultima norma rientra anch'essa tra le nuove proposte inserite nel testo vigente e prevede che il componente del Consiglio nazionale destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione o radiazione non definitivo sia sospeso dalla carica, mentre la decadenza e la sostituzione intervengono laddove dette sanzioni divengano definitive a seguito del giudizio dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale ovvero per lo spirare dei termini per l'impugnazione.

Le modifiche inerenti alla composizione numerica del Consiglio nazionale (art. 25, co. 2) e del Consiglio di disciplina nazionale sono volutamente sottoposte alla riflessione degli Ordini territoriali e degli iscritti: per tale motivo nessuna proposta è formulata espressamente nel testo emendato. Le possibili soluzioni sono suggerite nel documento "Proposte di discussione per la riforma dell'Ordinamento professionale".

All'art. 26 è introdotta la previsione del comitato di presidenza, disponendo la norma che il Consiglio nazionale al suo interno possa eleggere un comitato composto dalle sole cariche (presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere), ovvero da queste e da altri tre consiglieri, nel qual caso si parlerà di comitato esecutivo.

In merito alle attribuzioni del Consiglio nazionale, disciplinate dall'art. 29, una prima modifica significativa è quella contenuta nella lettera *d*), che nella formulazione vigente riguarda i poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative tese al miglioramento e al perfezionamento professionale: nel testo proposto

tali attribuzioni vengono incrementate attribuendo al Consiglio nazionale anche il potere di istituire le scuole di alta formazione (SAF) e organizzare corsi di specializzazione per le finalità di cui al successivo art. 39-bis (*infra*).

Alla lettera *m*) sono riformulate le attribuzioni relative alla formazione professionale continua: compete al Consiglio nazionale formulare il relativo regolamento, nonché valutare e approvare solo gli eventi di aggiornamento e di formazione organizzati dai soggetti autorizzati.

La lettera *n*), riguardante l'abrogata tariffa professionale, sposta l'attenzione sui parametri previsti per la liquidazione giudiziale del compenso: ogni due anni il CNDCEC propone al Ministro competente i parametri da applicare non solo in tale ipotesi, ma anche quando il compenso non sia stato determinato fra le parti all'atto dell'incarico o successivamente, nonché nei casi in cui la prestazione professionale sia resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Alla lettera *s*) è prevista la possibilità per il CNDCEC di stipulare polizze collettive per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, uniformi per tutti gli iscritti all'Albo e con oneri a carico del proprio bilancio, scegliendo l'impresa assicuratrice con procedure ad evidenza pubblica; in base alla successiva lettera *t*), il Consiglio nazionale può istituire, con separata contribuzione a carico degli iscritti, un fondo di garanzia per il risarcimento dei danni provocati dagli stessi nell'esercizio dell'attività professionale e dai quali discende responsabilità civile; infine, sempre attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, il Consiglio nazionale può sostenere l'attività degli iscritti attraverso la stipula di altri contratti e convenzioni.

Le specializzazioni

Meritano un cenno le novità introdotte con l'art. 39-bis, rubricato "specializzazioni professionali", che recepisce pressoché totalmente i contenuti dell'emendamento già sottoposto all'attenzione del governo nella precedente legislatura, modificando esclusivamente il requisito dell'anzianità di iscrizione a tal fine necessaria, ridotta da cinque anni a due sia per coloro che vorranno conseguire la specializzazione attraverso la frequenza dei percorsi formativi all'uopo predisposti, sia per coloro i quali abbiano già conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del DPR n. 162/1982, ovvero siano in possesso della qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione.

Accesso alla Professione, iscrizioni e cancellazioni dall'Albo professionale

Nel quadro delle modifiche proposte al testo del d.lgs. 139/2005 non mancano alcune novità in materia di accesso alla professione.

Il *restyling* riguarda innanzi tutto l'art. 36, contenente i requisiti per l'accesso all'albo, tra i quali viene eliminato quello della cittadinanza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, co. 4 del DPR 137/2012, che vieta limitazioni discriminatorie fondate sulla nazionalità del professionista.

Al secondo comma della medesima disposizione è introdotta la definizione di "domicilio professionale", assente nel testo attualmente vigente. Il domicilio professionale coincide con il luogo in cui il professionista esercita in modo stabile, continuativo e prevalente la propria attività, e deve risultare da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'iscritto. La definizione è stata elaborata tenendo conto, da un lato, di quanto previsto in altri ordinamenti professionali vigenti e, dall'altro, di quanto stabilito con sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 18.02.2010.

All'art. 38 (*Trasferimento*) è inserito il comma 3-bis, relativo ai casi in cui la richiesta di trasferimento provenga da un iscritto sul quale gravi un procedimento penale o un esposto di natura disciplinare: in tali ipotesi l'Ordine di provenienza dovrà trasferire a quello di destinazione anche gli atti del procedimento penale o l'esposto formalmente acquisiti.

È nuovo anche il quinto comma, introdotto con l'intento di disciplinare la questione relativa al pagamento del contributo annuale in caso di trasferimento dell'iscritto nel corso dell'anno. Tale contributo dovrà essere ripartito tra l'Ordine di provenienza e l'Ordine di destinazione in relazione al periodo di iscrizione in ciascuno degli albi; laddove risulti maggiore l'importo richiesto dall'Ordine di destinazione, quest'ultimo potrà richiedere all'iscritto di corrispondere il *quantum* in proporzione al periodo di iscrizione, al netto di quanto già ricevuto dall'Ordine di provenienza.

Il Decreto emendato propone poi l'inserimento di un art. 38-bis, dedicato alla disciplina della cancellazione dall'albo o dall'elenco, assente nell'attuale testo. Sul punto, vengono innanzi tutto individuate tassativamente le ipotesi di cancellazione, che potrà avvenire:

- 1) nei casi di incompatibilità;
- 2) quando è venuto a mancare il requisito relativo al godimento del pieno esercizio dei diritti civili;
- 3) quando l'iscritto trasferisce sia la sua residenza, sia il suo domicilio professionale, in località posta fuori della circoscrizione del Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile;
- 4) nel caso di mancato pagamento dei contributi annuali. In tale ipotesi, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, il Consiglio dell'Ordine assegna un termine, non superiore ad ulteriori tre mesi, per effettuare il versamento, trascorso inutilmente il quale il Consiglio dell'Ordine, sentito l'interessato, ne dispone la cancellazione dall'Albo. Rispetto al testo posto in consultazione, al fine di tener conto della nuova procedura di cancellazione dall'albo a seguito del mancato pagamento dei contributi, è stato eliminato l'art. 54 rubricato "Sospensione per morosità".

La cancellazione potrà essere disposta su richiesta dell'iscritto, ovvero essere pronunciata dal Consiglio dell'Ordine d'ufficio o su richiesta del P.M. solo dopo aver sentito l'interessato (salvo che nel caso di rinuncia o di irreperibilità del medesimo). È evidente che la cessazione delle cause di cancellazione determina nuovamente il diritto di iscrizione all'albo in capo a chi ne era stato cancellato, così come è altrettanto evidente che in pendenza di un procedimento disciplinare la domanda di cancellazione resta sospesa fino al termine dello stesso.

Nel documento "Proposte di discussione per la riforma dell'Ordinamento professionale" si ripropone il tema dell'ampliamento della durata del tirocinio, attualmente pari a diciotto mesi, fino a tre anni (art. 40, co. 1). Al riguardo, lungi dal voler allungare il percorso per l'accesso dei giovani alla professione, la *ratio* della modifica ipotizzata risiede esclusivamente nella opportunità di riallineare il tirocinio professionale a quello necessario per l'accesso al registro dei revisori. Alla medesima *ratio* è ispirata la proposta, anch'essa fuori dal testo, avente ad oggetto l'eliminazione della terza prova dell'esame di Stato e la sua sostituzione con quella in materia di revisione prevista dal DM 63/2016: ciò, infatti, potrebbe consentire di eliminare la quarta prova aggiuntiva che, come è noto, è stata introdotta proprio ai fini dell'equipollenza con i revisori legali.

Con riferimento al tirocinio professionale, al primo comma dell'art. 42 viene proposta la riduzione a due anni dell'anzianità del *dominus* (attualmente pari a cinque anni) necessaria per l'accoglimento dei tirocinanti.

Altro tema particolarmente dibattuto è quello dell'assenza, nell'ordinamento vigente, di una previsione in merito all'eventuale compenso spettante al tirocinante: per questo all'art. 44, co. 2, è introdotto un ulteriore periodo in cui è sancito il riconoscimento, nei confronti di quest'ultimo, di un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio, come stabilito dall'art. 9, co. 4, D.L. n. 1/2012.

Completano il quadro le ulteriori modifiche agli artt. 46 e 47, riguardanti le materie che costituiscono oggetto delle prove scritte e orali per l'accesso alle sezioni A e B dell'albo, aggiornate con le materie previste per l'esame di accesso al registro dei revisori legali di cui all'art. 4 del d.lgs 39/2010.

Azione disciplinare

Anche nel Capo V relativo al procedimento disciplinare sono state proposte delle modifiche sia per tener conto delle novità introdotte nell'ambito disciplinare dall'art. 8 del DPR 137/2012, sia per superare alcune problematiche che si sono presentate nel tempo, anche a seguito della separazione tra l'azione amministrativa e quella disciplinare degli Ordini.

Pertanto, all'art. 50 sono state apportate delle modifiche al testo attualmente vigente sostituendo i riferimenti ai Consigli dell'Ordine con quelli ai Consigli di disciplina territoriali.

All'art. 49, invece, sono stati inseriti degli emendamenti che consentiranno di superare la disciplina attuale in relazione alla competenza del consiglio di disciplina territoriale a giudicare sull'operato dei componenti del corrispondente Consiglio dell'Ordine. In particolare, nel testo proposto è stato eliminato il refuso presente nella versione posta in pubblica consultazione e chiarito che, se l'azione disciplinare è promossa avverso un membro del Consiglio dell'Ordine o un membro del Consiglio di disciplina, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio di disciplina dell'Ordine ove ha sede la corte di appello territorialmente competente.

All'art. 51 si è previsto innovando, che i consiglieri di disciplina devono astenersi non solo nelle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c., ma anche quando sono destinatari di una sanzione disciplinare.

Inoltre, riprendendo alcune disposizioni già presenti nel Regolamento disciplinare degli Ordini territoriali emanato dal CNDCEC, sono state chiarite le modalità e le procedure attraverso le quali la parte interessata può proporre la ricasazione mediante ricorso nei confronti di coloro che pur dovendo non si siano astenuti.

È stato introdotto l'art. 51-bis, mutuando quanto previsto nell'ordinamento forense, al fine di stabilire che un procedimento disciplinare può concludersi oltre che con l'irrogazione della sanzione anche con il proscioglimento o con un richiamo verbale, precisando che quest'ultimo non costituisce una sanzione disciplinare.

Nell'art. 52 sono state ampiamente illustrate le sanzioni disciplinari e rispetto al testo posto in consultazione, recependo le osservazioni giunte da più parti, è stato eliminato dalle sanzioni disciplinari l'avvertimento, nella considerazione che lo stesso avrebbe potuto dare luogo a delle sovrapposizioni con il richiamo verbale (che non ha natura disciplinare).

In relazione all'art. 53 è stato ridotto il periodo massimo della sospensione cautelare rimessa all'autonoma valutazione del Consiglio dell'Ordine (diversa da quella derivante da un provvedimento cautelare dell'autorità giudiziaria), portandola dagli attuali cinque anni a tre anni.

Inoltre, nel caso di sospensione cautelare a seguito di un provvedimento giudiziario è stato precisato che la sanzione è immediatamente disposta senza che sia necessariamente sentito l'iscritto.

Non meno significativa appare la precisazione contenuta al comma 5 volta a chiarire che la durata della sospensione cautelare deve essere computata ai fini della sanzione disciplinare definitiva.

In relazione alla prescrizione dell'azione disciplinare, recependo quanto già previsto dal citato regolamento disciplinare, è stato chiarito che l'azione si prescrive in cinque anni

- dal compimento dell'evento,
- ovvero, nel caso di fatti costituenti anche reato per i quali l'iscritto è stato rinviato a giudizio, dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Infine, l'art. 57 riprende quanto già previsto dal regolamento disciplinare in relazione alla riammissione dei radiati e alla cessazione delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione.

Società tra commercialisti

Nel testo emendato è inserito, infine, il Capo V ter relativo alla Esercizio della professione in forma societaria ed associata.

In particolare, sono istituite le società tra commercialisti e ne è delineata la disciplina, anche in deroga alle disposizioni generali della legge n. 183 del 2011, in merito ai seguenti aspetti: incompatibilità, oggetto sociale, denominazione sociale e compagine societaria, amministrazione, conferimento dell'incarico, responsabilità professionale e disciplinare, regime fiscale e previdenziale.

Il Capo V ter disciplina altresì la costituzione di associazioni tra commercialisti e società multidisciplinari.